



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
Direzione per il Coordinamento Centrale
del Servizio di vigilanza e Prevenzione e
Protezione (DiCoPreVA)



DEPOSITO TEMPORANEO E ADEMPIMENTI DOCUMENTALI PER LA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI

Roma, 04/10/2024





DEPOSITO TEMPORANEO

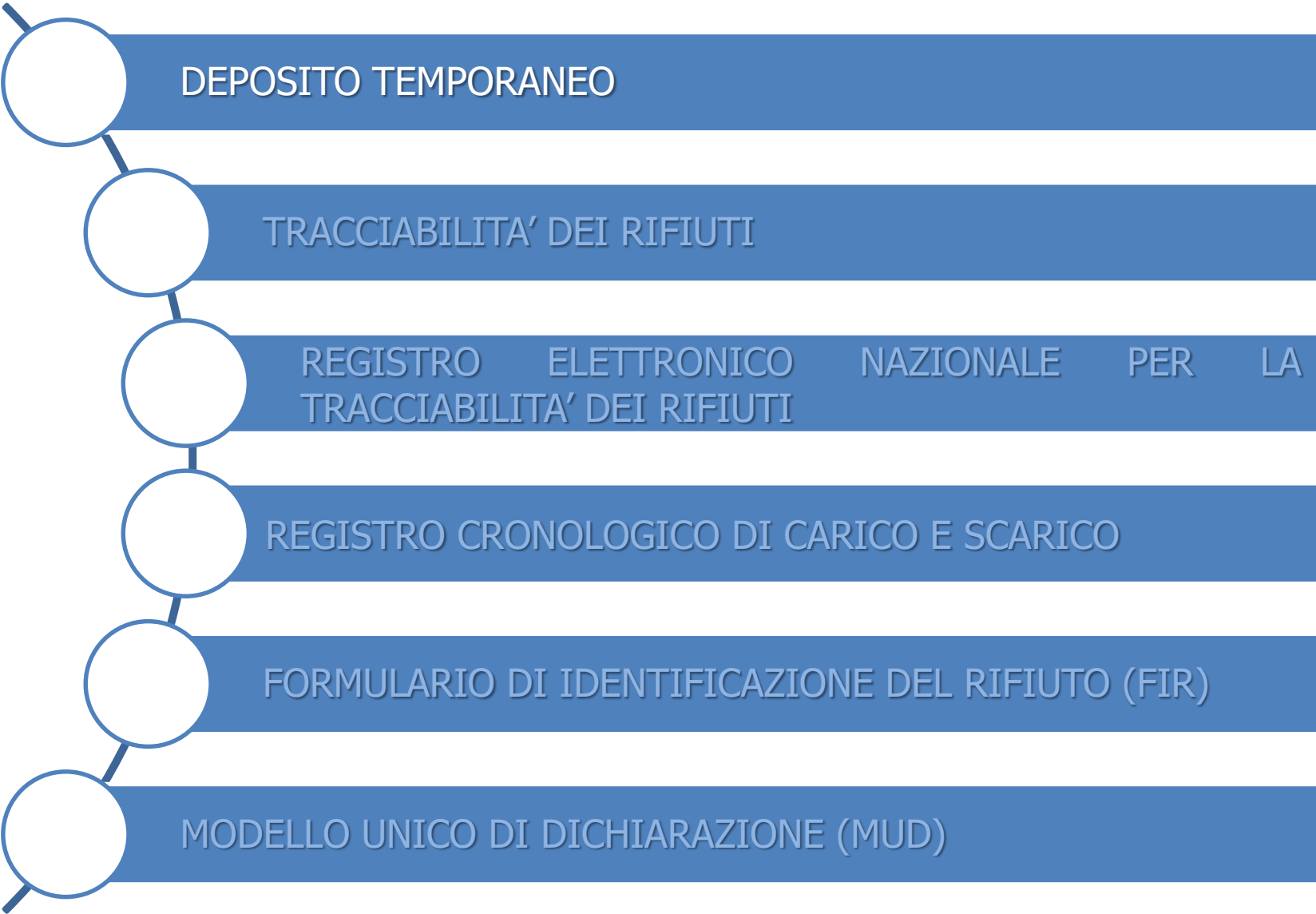
TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI

REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA
TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI

REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO (FIR)

MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE (MUD)



DEPOSITO TEMPORANEO

TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI

REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA
TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI

REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO (FIR)

MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE (MUD)

DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA DELLA RACCOLTA (DT)

- Consiste nel **raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti**, ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di recupero o smaltimento
- I rifiuti devono essere raggruppati per **categorie omogenee**, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute
- Devono essere rispettate le norme **che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose**
- L'avvio alle operazioni di recupero/smaltimento deve avvenire secondo due possibili criteri, a scelta del produttore dei rifiuti, fra il **temporale** (cadenza trimestrale) e il **quantitativo** (al raggiungimento di 30 mc di cui al max 10 mc di RP e comunque entro l'anno). **Per i rifiuti di origine prettamente militare di cui al DM 22/10/2009 tali operazioni devono essere avviate entro 1 anno.**
- **Non necessita di autorizzazioni**
- È incombenza del Comandante/Direttore vigilare affinché la gestione avvenga nel rispetto delle normative vigenti.

DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA DELLA RACCOLTA (DT)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE DI UN DT

- ❖ **i Depositi Temporanei devono essere censiti e numerati;**
- ❖ **le aree di stoccaggio dei rifiuti devono:**
 - essere recintate e non accessibili ai non addetti;
 - essere chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;
 - essere organizzate in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate;
 - riportare all'ingresso la prevista cartellonistica inclusiva degli specifici pittogrammi e una tabella riassuntiva dei rifiuti presenti all'interno dell'area con i relativi codici CER.
 - Ciascun lotto, costituito da rifiuti dello stesso tipo (medesimo CER) deve essere contrassegnato da tabelle indicanti: il codice CER, lo stato fisico, la pericolosità e le norme per la manipolazione.
 - i rifiuti a cui non è ancora stato assegnato un codice CER devono essere contrassegnati con il codice presunto e stoccati all'interno del Deposito con la dicitura "in attesa di caratterizzazione" e si dovrà provvedere al più presto per caratterizzarli analiticamente attraverso analisi di laboratorio.



DEPOSITO TEMPORANEO

TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI

REGISTRO ELETTORNICO NAZIONALE PER LA
TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI

REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO (FIR)

MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE (MUD)

La tracciabilità dei rifiuti è la **capacità di risalire** a chi ha prodotto un determinato rifiuto, chi lo ha trasportato, dove e con quale metodo è stato smaltito o recuperato, infine chi ha svolto quest'ultima operazione.

ADEMPIMENTI DOCUMENTALI

REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO
FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO (FIR)
MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE (MUD)

Tali documenti sono attualmente tenuti in **formato cartaceo** ma l'obiettivo è quello di **digitalizzarli nell'ambito del RENTRI** (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti che diverrà operativo dal 15/12/2024) tenuto presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Le modalità con cui espletare le procedure relative agli adempimenti documentali nell'ambito del RENTRI sono disciplinate nel DM 59/2023



DEPOSITO TEMPORANEO

TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI

REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA
TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI

REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO (FIR)

MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE (MUD)

II RENTRI è lo strumento su cui il MASE fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e **prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.**

IL RENTRI è collocato presso la competente struttura organizzativa MASE, ed è articolato in:

- a) **una sezione Anagrafica**, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
- b) **una sezione Tracciabilità**, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 (Registro cronologico di carico e scarico) e 193 (trasporto dei rifiuti).

Una delle conseguenze, per quanto non certamente a breve termine, della completa operatività del sistema sarà la **graduale scomparsa delle dichiarazioni MUD**

Art. 188-bis del D. Lgs 152/2006 (Sistema di tracciabilità dei rifiuti)

1. *Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle **procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti** [...] Per consentire la lettura integrata dei dati, **gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti**, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità dettate con **uno o più decreti** del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, [...], di concerto con [...]*
2. *In relazione alle esigenze organizzative e operative delle **Forze armate**, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, [...], le **procedure e le modalità con le quali il sistema di tracciabilità dei rifiuti si applica** alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con **decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno**, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.*

Il Decreto n. 59 del 2023 (Decreto RENTRI)

Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»

Prevede **l'obbligo di iscrizione al RENTRI** per i seguenti soggetti:

- a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- b) i produttori di rifiuti pericolosi;**
- c) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- d) i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- e) con riferimento ai **rifiuti NON pericolosi i soggetti di cui all'articolo 189 comma 3 del D.Lgs 152/2009**. Si tratta di trasportatori e intermediari di rifiuti non pericolosi e dei **produttori dei rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali** ed artigianali e derivanti dalle attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Il Decreto n. 59 del 2023 (Decreto RENTRI)

Fissa elle **tempistiche di iscrizione** per i soggetti coinvolti prevedendo **un'entrata scaglionata** a partire dal 15/12/2024 fino al 13/02/2026.

15/06/2023

Il regolamento
entra in vigore

→ Dal 15.12.24 ed entro il 13.02.25

- Impianti di trattamento rifiuti
- Trasportatori di rifiuti
- Commercianti/intermediari di rifiuti
- Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti)
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali (più di 50 dipendenti)
- Delegati

→ Dal 15.06.25 ed entro il 14.08.25

- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti)
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti)

→ Dal 15.12.25 ed entro il 13.02.26

- Imprese/enti e produttori di rifiuti pericolosi (fino a 10 dipendenti)
- Produttori di rifiuti pericolosi diversi da imprese o enti

Tracciabilità dei rifiuti – Pubblicato il decreto sulle modalità di compilazione dei modelli di cui all' art. 4 e all'art. 5 del D.M. n.59 del 2023 "RENTRI"

Tracciabilità dei rifiuti – Pubblicato il decreto sulle modalità di compilazione dei modelli di cui all' art. 4 ("Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti") e all'art. 5 ("Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto") del D.M. n.59 del 2023 "RENTRI"

Pubblicato il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente della sicurezza energetica n.251 del 19 dicembre 2023 che definisce le modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5 del D.M. n.59 del 2023 (Decreto RENTRI):

- Allegato 1 - Modalità di compilazione del modello di cui all'art.4 "Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti";
- Allegato 2 - Modalità di compilazione del modello di cui all'art.5 "Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto".

- Decreto Direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023
- Modalità di compilazione dei modelli
 - Allegato 1
 - Allegato 2
- Decreto 4 aprile 2023, n.59 - Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti

Fonte: <https://www.mase.gov.it>

Decreto Direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023

DECRETA

Articolo 1

(Modalità operative)

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera d), del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59 sono approvati i documenti allegati al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, concernenti le modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5 del citato D.M. n.59 del 2023:

- Allegato 1 - Modalità di compilazione del modello di cui all'art.4 "Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti";
- Allegato 2 - Modalità di compilazione del modello di cui all'art.5 "Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto".

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it e sul sito web del RENTRI www.rentri.gov.it.

Silvia Grandi

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.L.gs 82/2005 e ss.mm.ii.)



Silvia Grandi
Ministero della Transizione
Ecologica
Direttore Generale
18.12.2023 21:48:27
GMT+01:00

Il decreto relativo alle procedure e modalità di applicazione alle F.A. non è ancora stato emanato.

Si ritengono **valide le modalità in vigore previste dal DM 59/2023 per i soggetti che non sono obbligati ad iscriversi al RENTRI** (registro carico/scarico, FIR, MUD in **formato cartaceo**) finché non verrà emanato il citato Decreto.

MAIL_2023719114220663000000 19-07-2023

m amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE USCITA.0117960.19-07-2023



*Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE
Il Direttore Generale

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Ufficio generale prevenzione, vigilanza
antifortunistica e tutela ambientale
c.a. Capo Ufficio generale f.f.
Col. Gen.A.r.n. Manuele Bernabei
stamadifesa@postacert.difesa.it

E p. c.

Al Capo Dipartimento DISS
Ing. Laura D'Aprile
diss@pec.mite.gov.it

OGGETTO: RENTRI – REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE SULLA TRACCIABILITÀ
DEI RIFIUTI – APPLICAZIONE ART. 188-BIS COMMA 2 DLGS 3 APRILE 2006
N. 152 RIF. VS. NOTA PROT. M-DA REG 2023 0115478 DEL 6.6.2023

Si riscontra la nota indicata in oggetto, relativa alla richiesta di parere circa la corretta decorrenza di applicazione dell'articolo 188-bis, comma 2, del Dlgs 152/2006 alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla luce dell'entrata in vigore del decreto 4 aprile 2023 n. 59 "Regolamento recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti- RENTRI".

Al riguardo, si evidenzia che sulla base di quanto disposto dal citato articolo 188-bis, con particolare riferimento al comma 2, le disposizioni relative all'applicazione delle modalità e delle procedure del RENTRI potranno essere attuate solo a seguito dell'emanazione del previsto decreto interministeriale di natura regolamentare che dovrà disciplinare le specifiche modalità operative declinate in virtù delle peculiari esigenze organizzative e operative dei destinatari della norma.

In tal senso, posto che alla data odierna, non è stato ancora emanato il citato decreto interministeriale, si ritiene che i destinatari della norma non possano attuare quanto disposto dal citato articolo 188-bis, comma 2 e conseguentemente, nelle more della predisposizione del decreto interministeriale, non possano procedere all'iscrizione al RENTRI secondo le tempistiche riportate nel decreto 4 aprile 2023 n. 59.

Silvia Grandi

Div. III/CG
ID Unica: 4586
ID Documento: EC_03-4586_2023-0001
Data stesura: 03/07/2023

✓ Resp. Div.: Zaghi C.
Ufficio: EC_03
Data: 04/07/2023

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-5772.8644-8618-8642 e-mail: gc-ndg@mma.gov.it - PEC: EC@Pec.Mite.Gov.it



Art. 190 del D. Lgs 152/2006 (Registro cronologico di carico e scarico)

- 1. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli **enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi** e le imprese e gli **enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi** di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d)* e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta ((o trattata)), la natura e l'origine di tali rifiuti [...] nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193.*
- 2. Il modello di registro cronologico di carico e scarico è **disciplinato con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1**. Fino alla data di entrata in vigore ((dei modelli contenuti nel suddetto decreto)) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, nonché le disposizioni relative alla **numerazione e vidimazione** dei registri da parte delle Camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità fissate dalla **normativa sui registri IVA**.*

*** Gli EDCR sono soggetti obbligati poiché produttori iniziali di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi**

Art. 190 del D.Lgs 152/2006
(Registro cronologico di carico e scarico)

3. Le annotazioni di cui al comma 1, da riportare nel registro cronologico, sono effettuate:

a) per i produttori ((di rifiuti)), almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

10.[...] I registri, integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.

12. Le informazioni contenute nel registro sono utilizzate anche ai fini della comunicazione annuale al Catasto di cui all'articolo 189.

12. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

DM 59/2023 che abroga dal 15/12/2024 il DM 1 aprile 1998, n. 148

Art 4

Disposizioni generali sul registro cronologico di carico e scarico

- 1. È approvato il modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 come riportato nell'allegato I.**
- 2. Il registro cronologico di carico e scarico è tenuto dai soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006:**
 - a) sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalità cartacea, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità previste dalla normativa sui registri IVA;**
 - b) a partire dalla data di iscrizione al RENTRI, in modalità digitale, con vidimazione digitale mediante l'assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI; [...]**

REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO (FORMAT)

Scarico	Carico	Caratteristiche del Rifiuto	Quantità	Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto	Annotazioni
del _____ N. _____ Formulario N. _____ del _____ Rif. operazioni di carico N. _____	a) Codice (*) b) Descrizione c) Stato fisico d) Classi di pericolosità e) Rifiuto destinato a: ☐ Smaltimento: cod. _____ Recupero: cod. _____	Kg. Litri Metri cubi	 Intermediario / Commerciante Denominazione _____ Sede _____ C.F. _____ Iscrizione Albo n. _____		
del _____ N. _____ Formulario N. _____ del _____ Rif. operazioni di carico N. _____	a) Codice (*) b) Descrizione c) Stato fisico d) Classi di pericolosità e) Rifiuto destinato a: ☐ Smaltimento: cod. _____ Recupero: cod. _____	Kg. Litri Metri cubi	 Intermediario / Commerciante Denominazione _____ Sede _____ C.F. _____ Iscrizione Albo n. _____		
del _____ N. _____ Formulario N. _____ del _____ Rif. operazioni di carico N. _____	a) Codice (*) b) Descrizione c) Stato fisico d) Classi di pericolosità e) Rifiuto destinato a: ☐ Smaltimento: cod. _____ Recupero: cod. _____	Kg. Litri Metri cubi	 Intermediario / Commerciante Denominazione _____ Sede _____ C.F. _____ Iscrizione Albo n. _____		
del _____ N. _____ Formulario N. _____ del _____ Rif. operazioni di carico N. _____	a) Codice (*) b) Descrizione c) Stato fisico d) Classi di pericolosità e) Rifiuto destinato a: ☐ Smaltimento: cod. _____ Recupero: cod. _____	Kg. Litri Metri cubi	 Intermediario / Commerciante Denominazione _____ Sede _____ C.F. _____ Iscrizione Albo n. _____		

Termini per la fruizione del servizio di stampa del format di registro di carico e scarico e vidimazione dei FIR e registri digitali

Pubblicato il: 13/09/2024

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per venire incontro alle esigenze organizzative delle imprese e del sistema Camerale, ha fissato al 4 novembre 2024 l'avvio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio (CCIAA).

Il servizio sarà accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione.

Gli operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 dovranno vidimare presso la CCIAA il format di registro cronologico di carico e scarico stampato su supporto cartaceo attraverso il servizio disponibile sul portale www.rentri.gov.it, prima di procedere alla prima annotazione su tale registro e quindi anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2025.

Per quanto riguarda la vidimazione digitale dei FIR e dei registri di carico e scarico, gli operatori potranno effettuare la vidimazione tramite i servizi forniti dal RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025.

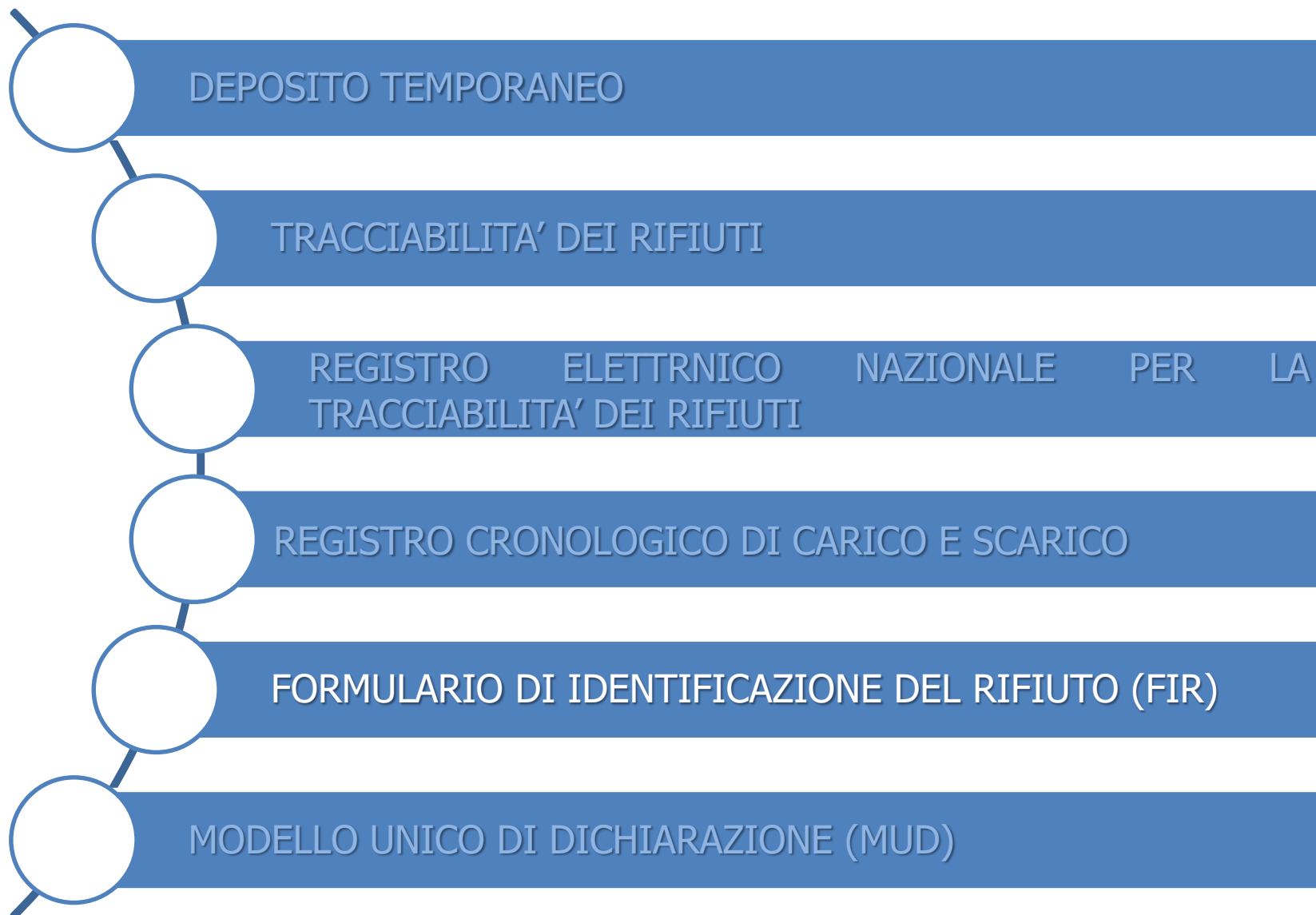
I nuovi modelli potranno essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025.

PORTALE RENTRI

Dal 4 novembre 2024

avvio del servizio di
**stampa su supporto
cartaceo del RCS** (no
registrazione) da
vidimare presso la CCIAA
attraverso il servizio
disponibile dal **23
gennaio 2025** su
www.rentri.gov.it prima
di procedere alla prima
annotazione

Fonte: <https://www.rentri.gov.it/news/termini-per-la-fruizione-del-servizio-di-stampa-del-format-di-registro-di-carico-e-scarico-e-vidimazione-dei-fir-e-registri-digitali>



Art. 193 del D. Lgs. 152/2006 Trasporto dei rifiuti

1. *Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un **formulario di identificazione (FIR)** dal quale devono risultare i seguenti dati:*
 - a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;*
 - b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;*
 - c) impianto di destinazione;*
 - d) data e percorso dell'istradamento;*
 - e) nome ed indirizzo del destinatario.*

2. ***Con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, sono disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto e le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale, con possibilità di scaricare dal medesimo Registro elettronico il formato cartaceo.***

Art. 193 del D. Lgs. 152/2006 Trasporto dei rifiuti

- 3. Fino alla data di entrata in vigore ((dei modelli contenuti nel decreto)) di cui all'articolo 188-bis, comma 1, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti. **La vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.****
- 4. Fino all'emanazione ((dei modelli contenuti nel decreto)) di cui all'articolo 188-bis, comma 1, il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore; **una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore.** La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore.**
- Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni**

Art. 193 del D. Lgs. 152/2006 Trasporto dei rifiuti

5. *Fino alla data di entrata in vigore ((dei modelli contenuti nel decreto)) di cui all'articolo 188-bis, comma 1, **in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3**, il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto in **format esemplare**, conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, **identificato da un numero univoco**, **tramite apposita applicazione** raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, **da stamparsi e compilarsi in duplice copia**. [...] Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. **Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.***
6. *Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.*

DM 59/2023 che abroga dal 15/12/2024 il DM 1 aprile 1998, n. 145

Art. 5

Disposizioni generali sul formulario di identificazione del rifiuto

- 1. È approvato il modello di formulario di identificazione del rifiuto** di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportato **nell'allegato II.**
- Il formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è **emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti**, in conformità al modello riportato nell'allegato II ed è integrato e **sottoscritto**, per la parte di propria competenza, **dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.**
- Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, **il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.**
- Il formulario di identificazione del rifiuto è **vidimato digitalmente** con le modalità indicate all'articolo 6, comma 2, se in formato cartaceo, oppure con le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, se in formato digitale.

DM 59/2023 che abroga dal 15/12/2024 il DM 1 aprile 1998, n. 145

Art. 6

Formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo

- 1. I produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI tengono il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo.***
- 2. Il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo è generato conformemente ai modelli di cui all'allegato II ed è identificato da un codice univoco e da apposito contrassegno reso disponibile dal **servizio di vidimazione digitale** delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile, previa registrazione, attraverso il RENTRI.*
- 3. Il formulario di identificazione dei rifiuti in formato cartaceo, stampato su moduli A4, è **riprodotto in due copie**, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte altresì dal trasportatore. Una copia rimane presso il produttore o il detentore, un'altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascia una **riproduzione** al trasportatore. Il trasportatore provvede a trasmetterne **una** al produttore o al detentore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.*
- 4. La **trasmissione** della copia del formulario compilato in tutte le sue parti può avvenire:*
 - a) mediante consegna diretta da parte del trasportatore;*
 - b) mediante posta elettronica certificata da parte del trasportatore;*
 - c) mediante i servizi specifici resi disponibili dal RENTRI*

FORMULARIO IDENTIFICATIVO RIFIUTO (FIR)

[illegible]

Termini per la fruizione del servizio di stampa del format di registro di carico e scarico e vidimazione dei FIR e registri digitali

Pubblicato il: 13/09/2024

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per venire incontro alle esigenze organizzative delle imprese e del sistema Camerale, ha fissato al 4 novembre 2024 l'avvio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio (CCIAA).

Il servizio sarà accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione.

Gli operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 dovranno vidimare presso la CCIAA il format di registro cronologico di carico e scarico stampato su supporto cartaceo attraverso il servizio disponibile sul portale www.rentri.gov.it, prima di procedere alla prima annotazione su tale registro e quindi anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2025.

Per quanto riguarda la vidimazione digitale dei FIR e dei registri di carico e scarico, gli operatori potranno effettuare la vidimazione tramite i servizi forniti dal RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025.

I nuovi modelli potranno essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025.

PORTALE RENTRI

La vidimazione digitale del FIR e dei registri di carico e scarico attraverso i servizi forniti dal RENTRI è disponibile dal 23 gennaio 2025.

Fonte: <https://www.rentri.gov.it/news/termini-per-la-fruizione-del-servizio-di-stampa-del-format-di-registro-di-carico-e-scarico-e-vidimazione-dei-fir-e-registri-digitali>



Art. 189 (Catasto dei rifiuti)

1. *Il Catasto dei rifiuti, [...], è articolato in una **Sezione nazionale**, che ha sede in Roma presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ed in **Sezioni regionali** o delle Province autonome di Trento e Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle Province autonome per la protezione dell'ambiente.*
2. *Il Catasto assicura, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti, **un quadro conoscitivo, completo e costantemente aggiornato, dei dati raccolti** ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70 [...].*
3. *Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, [...] nonché **le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi** e **le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi** di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività,[...].*
6. *La **Sezione nazionale rende disponibili**, entro trenta giorni dal ricevimento, alle **Sezioni regionali** e provinciali **le banche dati trasmesse dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura**[...]. **Le Sezioni regionali e provinciali provvedono all'elaborazione dei dati**, [...], ed alla successiva **trasmissione alla Sezione nazionale** entro novanta giorni dal ricevimento, delle informazioni di cui ai commi 2, 3, [...]. **L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) elabora i dati**, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio e ne assicura la pubblicità anche attraverso la pubblicazione di **un rapporto annuale**.*

MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE (Legge n. 70/1994)

E' il modello attraverso il quale devono essere **denunciati i rifiuti prodotti nell'anno precedente la dichiarazione da presentare alla Camera di Commercio** competente per territorio **entro il 30 aprile di ogni anno.**

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), articolato in **6 Comunicazioni:**

1. Comunicazione Rifiuti Speciali

2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
3. Comunicazione Imballaggi
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Ai sensi della L. n 70/1994, con DPR previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite norme finalizzate a:

- le disposizioni di legge e le relative norme di attuazione che stabiliscono obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica
- il termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione

Il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta il MUD e ne dispone gli aggiornamenti con propri DPCM.

Allegato I al D.P.C.M. 26 gennaio 2024

Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale

1. Comunicazione Rifiuti speciali

- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- **Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;**
- Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
- Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono **produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali**, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'art. 184 comma 3 lettere c),d) e g)).

2 STRUTTURA

La struttura del MUD è riportata nel seguente schema:

<u>SEZIONE ANAGRAFICA</u>	Scheda SA1	(per tutte le Sezioni, tranne la Comunicazione Rifiuti Semplificata)
	Scheda Autorizzazioni	Per i soli soggetti autorizzati a svolgere attività di gestione dei rifiuti
	Scheda Riciclaggio	Per i soli soggetti che effettuano il riciclaggio finale dei rifiuti urbani e/o dei rifiuti di imballaggio
<u>COMUNICAZIONE RIFIUTI</u>		
<u>Sezione Rifiuti</u>	Scheda Rifiuti	Moduli RT, RE, DR, TE, MG
	Scheda Materiali	
<u>Sezione Intermediazione</u>	Scheda INT-Intermediazione	Moduli UO e UD
<u>COMUNICAZIONE VEICOLI FUORI USO</u>	Scheda AUT Autodemolitore	-
	Scheda ROT Rottamatore	-
	Scheda FRA Frantumatore	-
<u>COMUNICAZIONE IMBALLAGGI</u>		
<u>Sezione Consorzi</u>	Scheda SRIU, SMAT, STIP, SBOP	
	Scheda CONS	Moduli UO-CONS e DR - CONS
<u>Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio</u>	Scheda IMB	Moduli RT-IMB, DR-IMB, TE-IMB, MG IMB
<u>COMUNICAZIONE RAEE</u>	Scheda CR RAEE – Centri di raccolta	Moduli RT-RAEE, DR-RAEE, TE-RAEE, MG RAEE
	Scheda TRA- RAEE Impianti di trattamento	
<u>COMUNICAZIONE PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE elettriche ed elettroniche</u>	Scheda IMM-AEE	Modulo DR-AEE
	Scheda RTOT-SCF	
	Scheda R-PROD	
<u>COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI e raccolti in convenzione</u>	Scheda RU	Moduli CS, DR - U, RT-CONV, RT-NonPub
	Scheda CG	Modulo MDCR

Il dichiarante deve compilare e presentare, oltre alla Sezione Anagrafica, solo le Sezioni, ed all'interno di queste le Schede ed i Moduli, inerenti la propria attività.

I soggetti che ricadono nelle condizioni previste dalla norma possono adempiere all'obbligo di presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata.



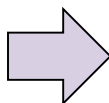
MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE (MUD)

Allegato III al D.P.C.M. 26 gennaio 2024 Modelli Raccolta dati

La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante.
Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante.
Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE	
COMUNICAZIONE RIFIUTI	
Scheda RIF - Rifiuti	
n° progressivo Scheda RIF	
Codice rifiuto	
STATO FISICO	
☐ Solido polverulento	☐ Fangoso palabile
☐ Solido non polverulento	☐ Aeriforme
☐ Viscioso e sciropposo	☐ Liquido
☐ Altro	
ORIGINE DEL RIFIUTO	
RIFIUTO PRODOTTO nell'UNITA' LOCALE	
Quantità	kg t
RIFIUTO RICEVUTO DA TERZI	
Quantità	kg t
Riportare il numero di Moduli RT compilati ed allegati alla presente scheda	
n° Moduli RT	
RIFIUTO PRODOTTO FUORI DALL'UNITA' LOCALE	
Quantità	kg t
Riportare il numero di Moduli RE compilati ed allegati alla presente scheda	
n° Moduli RE	
TRASPORTO DEL RIFIUTO	
RIFIUTO TRASPORTATO DAL DICHIARANTE	
Quantità	kg t
VETTORI CUI E' STATO AFFIDATO IL TRASPORTO DEI RIFIUTI	
Riportare il numero dei Moduli TE compilati ed allegati alla presente scheda	
n° Moduli TE	
DESTINAZIONE DEL RIFIUTO	
RIFIUTO CONSEGNATO A TERZI PER OPERAZIONI DI RECUPERO O SMALTIMENTO	
Quantità	kg t
Riportare il numero di Moduli DR compilati ed allegati alla presente scheda	
n° Moduli DR	
RIFIUTO IN GIACENZA PRESSO IL PRODUTTORE	
quantità al 31/12 da avviare a recupero	kg t
quantità al 31/12 da avviare a smaltimento	kg t
OPERAZIONI DI RECUPERO O SMALTIMENTO	
Quantità complessiva di rifiuto avviato a recupero	
Quantità	kg t
Quantità complessiva di rifiuto avviato a smaltimento	
Quantità	kg t



CODICE FISCALE	
COMUNICAZIONE RIFIUTI	
Modulo TE- rifiuti trasportati da terzi	
n° progressivo Modulo TE	
Codice rifiuto	
Elenco vettori utilizzati	
Trasportatore:	
Cod. fiscale	
Nome o rag. sociale	
Trasportatore:	
Cod. fiscale	
Nome o rag. sociale	
Trasportatore:	
Cod. fiscale	
Nome o rag. sociale	
Trasportatore:	
Cod. fiscale	
Nome o rag. sociale	
Trasportatore:	
Cod. fiscale	
Nome o rag. sociale	
Trasportatore:	
Cod. fiscale	
Nome o rag. sociale	

Allegato III al D.P.C.M. 26 gennaio 2024 Modelli Raccolta dati

La scheda può essere utilizzata esclusivamente ad uso interno dal dichiarante.
Questa sezione deve essere presentata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

COMUNICAZIONE RIFIUTI

Scheda RIF - Rifiuti

n° progressivo Scheda RIF

Codice rifiuto

STATO FISICO

☐	Solido polverulento	☐	Fangoso palabile	☐	Aeriforme
☐	Solido non polverulento	☐	Liquido		
☐	Vischioso e sciropposo	☐	Altro		

ORIGINE DEL RIFIUTO

RIFIUTO PRODOTTO nell'UNITA' LOCALE

Quantità , kg t

RIFIUTO RICEVUTO

DA TERZI Quantità , kg t

Riportare il numero di Moduli RT

compilati ed allegati alla presente scheda

n° Moduli RT

RIFIUTO PRODOTTO FUORI DALL'UNITA' LOCALE

Quantità , kg t

Riportare il numero di Moduli RE

compilati ed allegati alla presente scheda

n° Moduli RE

TRASPORTO DEL RIFIUTO

RIFIUTO TRASPORTATO DAL DICHIARANTE

Quantità , kg t

VETTORI CUI E' STATO AFFIDATO IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

Riportare il numero dei Moduli TE

compilati ed allegati alla presente scheda

n° Moduli TE

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

RIFIUTO CONSEGNATO A TERZI PER OPERAZIONI DI

RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità , kg t

Riportare il numero di Moduli DR

compilati ed allegati alla presente scheda

n° Moduli DR

RIFIUTO IN GIACENZA PRESSO IL PRODUTTORE

quantità al 31/12 da avviare a recupero

, kg t

quantità al 31/12 da avviare a smaltimento

, kg t

OPERAZIONI DI RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità complessiva di rifiuto avviato a recupero

Quantità , kg t

Quantità complessiva di rifiuto avviato a smaltimento

Quantità , kg t

6.2.3 Modulo DR - (Destinazione del rifiuto)

Il modulo DR va compilato dai soggetti individuati nella tabella sotto riportata al fine di trasmettere le relative informazioni:

Quali soggetti devono presentare il modulo	Per comunicare cosa
Produttori di rifiuti	Soggetti autorizzati a svolgere attività di recupero o smaltimento ai quali sono stati conferiti i rifiuti prodotti e quantità conferita
Trasportatori di rifiuti	Soggetti autorizzati a svolgere attività di recupero o smaltimento ai quali hanno conferito i rifiuti trasportati e quantità conferita a ciascun destinatario

Va compilato ed allegato alla Scheda di riferimento un Modulo DR:

- per ogni unità locale di destinazione del rifiuto, se situata in Italia;
- per ogni soggetto al quale è stato conferito il rifiuto con destinazione estera.

Importante

Il modulo DR va compilato indicando unicamente il destinatario finale e non il vettore

In capo al modulo vanno riportati:

Codice Fiscale del soggetto dichiarante.

n° progressivo Scheda Rifiuti cui il Modulo è allegato.

Codice rifiuto che deve essere lo stesso della Scheda Rifiuti cui si allega il Modulo.

n° progressivo del Modulo DR allegato alla stessa Scheda Rifiuti.

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Soggetto destinatario del rifiuto. Riportare nel seguito:

- codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto al quale si è conferito il rifiuto (da non riportare se trattasi di soggetti non aventi sede legale in Italia);
- Nome o ragione sociale del soggetto al quale si è conferito il rifiuto.

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale). Riportare nel seguito:

- Indirizzo dell'unità locale dove si trova l'impianto di destinazione del rifiuto (Provincia, Comune, Via, N° civico, C.A.P.);

DATI QUANTITATIVI

Quantità conferita nell'anno Riportare la quantità totale di rifiuto, espressa in peso, conferita alla sede (o al soggetto in caso di destinazione estera) sopra indicata nell'anno di riferimento e la relativa unità di misura (kg o t)

DESTINAZIONE ESTERA

Nel solo caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale occorre riportare:

- Paese Estero. Nome del Paese estero di destinazione.
- Codice di cui agli allegati III e IV al Regolamento (CE) 1013/2006 e successive modificazioni.

Il dichiarante dovrà ripartire la quantità complessivamente conferita in base all'attività svolta dal destinatario finale, specificando se Recupero di materia, Recupero di energia, incenerimento, scarica o altre operazioni di smaltimento.

Laddove il rifiuto conferito all'estero sia destinato a diverse attività (recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, smaltimento in discarica, altre operazioni di smaltimento), il dichiarante dovrà compilare più moduli DR, riferiti al medesimo rifiuto e al medesimo destinatario, ma distinti per ogni attività.

Allegato I al D.P.C.M. 26 gennaio 2024 Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale

3.4 STRUMENTI PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE

L'Unioncamere provvede a predisporre:

- Prodotto informatico per la compilazione delle Comunicazioni Rifiuti, Imballaggi, Veicoli fuori uso, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Prodotto informatico per il controllo formale delle dichiarazioni trasmesse dai soggetti che utilizzano prodotti software diversi da quello predisposto da Unioncamere.

Entrambi i prodotti informatici di cui sopra verranno diffusi gratuitamente dalle Camere di commercio e saranno disponibili anche tramite i siti Internet del Ministero delle imprese e del Made in Italy (<https://www.mimit.gov.it/>), del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (<https://www.mase.gov.it/>), dell'ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale) (<https://www.isprambiente.gov.it/>), dell'Unioncamere (<https://www.unioncamere.gov.it/>), di Infocamere (<https://www.infocamere.it/>) di Ecocerved (<https://www.ecocerved.it/>).

L'Unioncamere provvede a mettere a disposizione dei dichiaranti:

- Portale telematico, accessibile tramite il sito <https://www.mudtelematico.it/>, per la trasmissione delle Comunicazioni Rifiuti, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, Veicoli fuori uso, Imballaggi.
- Portale telematico, accessibile tramite il sito <https://www.mudcomuni.it/> per la compilazione e trasmissione della Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione.
- Portale telematico, accessibile tramite il sito <https://www.registroaee.it/>, per la compilazione e trasmissione della Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- Portale telematico, accessibile tramite il sito <https://mudsemplificato.ecocerved.it/> per la compilazione della Comunicazione semplificata.

QUESTION & ANSWERS



Cap. ing. Annalisa SERAFINI

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
DICOPREVA

Ufficio Protezione Ambiente e Patrimonio Culturale
Sezione Protezione Ambiente

Sotrin 103-8581 – civ. 06/4735.8581
annalisa.serafini@esercito.difesa.it